

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'ARPCI Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale, scuola di specializzazione in psicoterapia autorizzata dal MIUR il 17/03/2003, GU n°96 del 26/04/03, con sede didattica in Circonvallazione Appia, 113 a Roma e sede Legale in Circonvallazione Appia, 113 – 00179 Roma C.F. 97252980582 / P. IVA 09764591005 nella persona legale rappresentante Dott. GENNARO SCIONE nato a [REDACTED], il [REDACTED] domiciliato nella sede legale indicata per la carica rivestita

E

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, C.F. e P.I. 01455570562, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale aziendale, in Viterbo, Via Enrico Fermi n° 15.

PREMESSO CHE

Che l'art. 8 dell'O.M. 10 dicembre 2004 indica la necessità di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia (secondo quanto previsto dall'art.8 del decreto 509/98) in strutture o servizi pubblici o privati accreditati nei quali si svolga attività di psicoterapia ad opera di psicoterapeuti, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello formativo con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; che la ARPCI, in cambio della frequenza dei propri tirocinanti nelle strutture indicate, garantisce agli operatori dell'Azienda attività formative a titolo gratuito in relazione al numero degli allievi tirocinanti nella suddetta struttura.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L'ASL di Viterbo assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di due (2) tirocinanti per ogni anno accademico.

L'avvio del tirocinio verrà presa in accordo con l'UOC Psicologia previa comunicazione da parte dello studente alla e-mail: direzione.uocpsicologia-tirocini@asl.vt.it

Le attività connesse alla presente convenzione non comportano rapporto di lavoro e impegno di spesa da parte dall'ASL di Viterbo.

ARTICOLO 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli allievi iscritti all'ARPCI per almeno 160 ore annue presso le sedi dell'UOC Psicologia dell'ASL di Viterbo, previo accordo con la Struttura.

ARTICOLO 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in

- psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
 - gli allievi dovranno essere iscritti al proprio ordine professionale, ovvero per gli iscritti al 1° anno di Specializzazione, l'iscrizione al proprio ordine professionale si intende formalizzata al conseguimento del titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi;
 - i corsi di tirocinio verranno svolti presso le sedi di servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

ARTICOLO 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy;
5. lo svolgimento del tirocinio coincide con le sedi di Servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

ARTICOLO 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ARPCI assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

ARTICOLO 6

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a partire dal 6/10/2023. Potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

ARTICOLO 7

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

ARTICOLO 8

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentire, che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D. Leg. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

ARTICOLO 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 10

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e può essere registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

ARTICOLO 11

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo

Letto, approvato e sottoscritto

Roma li.....

Viterbo li

Per ARPCI
Rappresentante Legale
Dott. Gennaro Scione

Per l'ASL di Viterbo
Commissario Straordinario
Dott. Egisto Bianconi
